

341

80

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1869

presimulazione
Proposta di Legge presentata nella tornata del 31. Maggio 1869.
dal Ministro Deputi Sanguinetto e Salvagnoli

OGGETTO

Relatore Salvagnoli

Approvata nella tornata del 4. Giugno 1869

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dai deputati SANGUINETTI
 e SALVAGNOLI

PRESO IN CONSIDERAZIONE

nella seduta del 27 maggio 1867.

Sulla caccia

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

3/12

Uff. 1	Salvoni	Uff. 6	Alippi
" 2	Salvagnoli	" 7	Mega
" 3	Corrigiani	" 8	Calandra
" 4	Martelli-Bolognini	" 9	Polli
" 5	De Cardenas		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Salvagnoli
 Segretario Martelli-Bolognini
 Relatore Salvagnoli

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 6. 1867 - 30 aprile 1867

Approvata la Legge nella tornata del 4 Giugno 1867.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore 8.1/2	del	p. degli	nel	Uff. 1 ^o
Alle ore	del		nel	
Alle ore 10	del	p. degli	nel	Uff. 5 ^o
Alle ore 12 giorni	del	16. 16	nel	Uff. 4 ^o
Alle ore 9. 1/2	del	29 giugno 1867	nel	Uff. 1 ^o
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	
Alle ore	del		nel	

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di fare apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

SENATO DEL REGNO

PRESIDENZA

N. 4683.

Risposta alla Lett. 7. forr.^{to}
N. 2511.

5171
Firenze, addi 8. Giugno 1869

2929/50
g. Guarni 1869.

Pregiasi il sottoscritto di segnare ricevuta a S. E. il Presidente della Camera dei Deputati del progetto di legge sulla caccia, d'iniziativa della Camera stessa, trasmessogli colla lettera controindicata, al quale sarà dato il debito corso a termini del Regolamento.

Il V. Presidente del Senato

2. Mazzoni

A. S. E.

Il Presidente della
Camera dei Deputati

Firenze

40.

~~_____~~

A ore 9 $\frac{1}{2}$ si apre la seduta

547

Vengono eletti a Presidente - Salvoguardi

----- a Segretario - Marchetti-Bolognini

Il Comunque di 1.º Ufficio ha mandato di fiducia appor-
tivo in massima. Non piacque però al 1.º Uff. che non
si ritapessero ai Consigli. Perchè le facoltà di determinare
le epoche della apertura, e la mitiga della tariffa per parte
d'armi, in proporzione di quella per le reti.

Il 2.º Ufficio vorrebbe una legge più semplice, e indipendente della
questione di polizia, o almeno di competenza governativa e pro-
tetta. Nel resto come il 1.º. In fine presenta un contropro-
getto.

Il Comunque di 3.º manca

Il 4.º Ufficio ha dato puramente e semplicemente mandato
di fiducia

Il 5.º è nel medesimo caso: però in via di osservazione conio-
rebbe col 2.º Ufficio, giungendo fino a proibire il sacco in
~~terra~~ in terra, ed a sostituire le carceri alle multe.

Il 6.º vorrebbe che si desse ammenda e non multa, nel
resto dato mandato di fiducia

Il 7.º ha mandato di fiducia con proposta d'espulsione alle
Guardie nazionali.

L'Ufficio 8.º si è rimesso totalmente al Comunque

Il Comunque di 9.º Ufficio manca.

Aprita la discussione si propongono dal Presidente le seguenti
questioni.

1.º Le disposizioni relative al porto d'armi devono applicarsi
all'autorità di polizia?

Interviene intanto l'on. Comunque di Ufficio 9.º, e nota che il suo Ufficio
accetta in genere la legge, ma non vorrebbe l'autorità del Consiglio Porto

Costano sulla 1^a questione gli On. Negri, Alippi,
 Deardeny, Salvoini,
 Negri, Salvoini pro contra.
 Alippi, Deardeny in favore.

1. Costo d'arme, e di caccia usate
2. Defetto di legge per stabilire un fine al tempo - per le caccie speciali alla venia -
3. Ammonde non più di Fr. 50 -
4. Proibizione di cacciare in terra dei bucardetti -
5. Per favore, costo d'arme Fr. 10 -
per il quilibrio - dal bucardetto -
e per le altre caccie di tipo - Galambes, e Canes della Arca -
6. Legge N. 30. Sul giorno 17 Gennaio 1869 -

All' Art 13 sopprimersi nella prima linea)
1° Art 1 - Dicendo = 7 Contrav-
ventori agli Art. 2. 8. e 14 =
perchè l' Art 1. non prescrive
né vieta nulla in ispecie, ma
soltamente accenna in genere che
l'esercizio del diritto d' caccia
è soggetto alle condizioni e alle
limitazioni stabilite da questa
Legge

/ Art 15 / go lo sopprimersi, lasciando che si giudi-
chi secondo le norme generali
fissate dalla Legge nei casi di
connessione fra crimini, delitti,
e contravvenzioni -
/ vedi gli Art. 20 e seguenti
del Codice di procedura penale /

/ Art 16 / a questo articolo sopprimersi il seguente, in
armonia con l' Art 688 del
Codice penale quanto alla pena
" per un caso di recidiva nello stesso reato,
incorra entro l'anno dalla data
della sentenza ~~di condanna~~ il
contravventore sarà ^{condannato ad} ~~pena~~
doppia della pena stabilita per
la nuova contravvenzione -
" La seconda condanna lo priverà inoltre
della facoltà di cacciare per un
anno, allorché si tratti di recidiva per
caccia praticata in tempo di divieto.

Art. 18

La prima parte mi proposta per
quantunque si accordi con
l'Art. 22 Delle Lettere
patenti 16 luglio
1844.

no possono d'esserla, e
che si applichi la disposizione ge-
nerale contenuta nell' Art. 75
del Cod. in generale

Quanto alla seconda parte vorrei che si ed ammissi
se non converrà meglio riprodu-
zione ridotta l' Art. 23 Delle suddette Lettere patenti
per esempio ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~
giudice di istruzione ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~
responsabile per i loro ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~
il meccanismo o sistema, ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~ ~~non potremmo~~
potere d'impedire il fatto.

Art. 19

Le pene pecuniarie portate dalla proposta
Legge si convertiremo, ~~non cap.~~ ⁱⁿ cap.
d'infirmità del contravventore
nella pena degli arresti o del
carcere, a norma del Cod. in ge-
nerale, purché però gli arresti
non eccedano il termine di giorni
dieci, ed il carcere non ecceda il
termine di giorni venti.

Ho sottoposto questa mia proposta al tuo giudizio
e a quello degli egregi nostri
colleghi.

28 Aprile 1844
All. Gall' e
Bologna

Adunanza di 10. novembre 1867. 352

Presidente Savaroli

A ore 12 $\frac{1}{4}$ pom. è aperta la seduta presunta
gli Onorevoli Alippi, De Cardenas, Calandra,
Polti, e il sottoscritto Segretario, con intervento Mo
On. Sarguinetto. Dopo alcune spiegazioni fornite dallo
On. Presidente, si riprende in esame il pro-
getto di Legge sulla caccia già approvato e stampato,
si ~~determina~~ ^{accetta} nonostante alcuni cambiamenti,
che si sono posteriormente creduti necessari
a meglio determinare l'intenzione delle mag-
ranze della Commissione.

V. Il Presidente
Savaroli

Il Segretario
P. Calandra

12/11/68

354

SESSIONE 1867-68
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 80-c

CAMERA DEI DEPUTATI

APPENDICE

ALLA

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Salvoni, Salvagnoli, Torrigiani, Martelli-Bolognini,
De Cardenas, Alippi, Rega, Calandra, Botta

Sulla caccia.

Tornata del 30 aprile 1869.

SIGNORI! — La vostra Giunta ha pensato che fosse suo dovere di domandare che sia terminata la discussione della legge sulla caccia rimasta sospesa nel decorso luglio per i lavori parlamentari più urgenti. Ciò ha fatto per corrispondere al mandato concorde degli uffici di unificare in tutte le provincie del regno questa parte di legislazione, e per fare scomparire la disuguaglianza fra i cittadini del regno, relativamente alle tasse dei permessi di caccia. È inoltre necessità di unificare e modificare la tariffa per la concessione di questi permessi di caccia, già presentata dal ministro delle finanze insieme alla legge sulle concessioni governative; la discussione ed approvazione di quella tariffa, per concorde parere della Camera e del ministro, fu rinviata all'approvazione della legge sulla caccia.

A queste ragioni si uniscono poi le petizioni che sono venute alla Camera per provvedere sollecitamente con energiche disposizioni legislative alla crescente distruzione che si fa dei piccoli uccelli riconosciuti così utili e necessari all'agricoltura per distruggere le miriadi

d'insetti che tanti danni arrecano ai prodotti delle piante coltivate e perfino ai foraggi.

I comizi agrari di Milano e di Cremona, e le rappresentanze provinciali di Mantova, di Firenze, di Modena, e di Belluno domandano che si provveda a rimuovere queste cagioni di danno gravissimo per l'agricoltura, seguendo l'esempio della Svizzera, e della Prussia, cioè sospendendo per qualche anno assolutamente la caccia degli uccelli.

La vostra Giunta ha preso in considerazione queste domande, e ritenendo che siano bastanti a provvedere ai danni giustamente lamentati le disposizioni della legge che presenta al vostro esame, mentre non ha creduto dover proporre la sospensione assoluta della caccia, vi propone un'aggiunta all'articolo 3 già approvato, che limita ai soli tre mesi di settembre, ottobre e novembre la facoltà di prendere con le reti gli uccelli piccoli, essendo questo mezzo di caccia il più distruttivo di quegli utili animali.

Per facilitare la discussione di questa legge la Com-

missione ha creduto anco di renderla più semplice che sia possibile, sperando così di raggiungere anco il fine di vederla più efficacemente eseguita.

Infine la Commissione non può tacere come l'approvazione di una legge unificatrice su questo argomento della caccia sia resa urgente dalla persuasione generalizzata nelle popolazioni di molte parti d'Italia che le antiche leggi siano già abrogate, e quindi della loro

inosservanza assoluta, errore in parte confermato dall'incertezza nella quale si trovano gli agenti della pubblica forza sulle disposizioni relative alla caccia che devono far rispettare, spesso ignorandole, o non conoscendole perfettamente per essere tanto differenti in molte provincie del regno.

SALVAGNOLI, *relatore.*

PROGETTO DELLA GIUNTA

CAPITOLO I.

Dell'esercizio del diritto di caccia.

Art. 1.

L'esercizio del diritto di caccia è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni di luogo, tempo e modo in conformità alla presente legge.

~~Approvato.~~

Art. 2.

Chiunque vuole esercitare una maniera qualsiasi di caccia dovrà munirsi di regolare licenza e pagare a vantaggio del pubblico erario, secondo il genere di caccia che intende di fare, la tassa designata dalla tariffa annessa alla presente legge.

~~Approvato.~~

La permissione concessa dall'autorità di pubblica sicurezza pel porto d'armi da fuoco contiene senz'altro quello di cacciare col fucile.

I permessi per gli altri modi di caccia saranno rilasciati dagli agenti delle tasse indirette.

Il permesso per cacciare vale per un anno dalla sua data, ed è personale; però la presenza del titolare che ha il permesso per una caccia fissa non è necessaria sul luogo destinato alla caccia.

Non è permesso di cacciare col fucile, senza pagare la tassa ad alcun pubblico agente o guardia ai quali, pel disimpegno del proprio ufficio, sia concesso di portare quell'arme.

Art. 3.

I Consigli provinciali stabiliranno annualmente i termini del divieto di caccia nel perimetro della rispettiva provincia, a norma dell'articolo 172 della legge comunale e provinciale.

~~Approvato.~~

~~La caccia con le reti ai piccoli uccelli sia stanziati che di passaggio sarà permessa soltanto nei mesi di settembre, ottobre e novembre.~~

Art. 4.

I Consigli provinciali, ritenuta sempre la proibizione assoluta per la caccia dei piccoli uccelli, avranno facoltà di autorizzare nel perimetro della rispettiva provincia, per un tempo determinato, la caccia del selvag-

+ Però i Consigli Provinciali non potranno permettere la caccia con reti ed altri ordigni dalla legge permessi, ed oltre il periodo di Maggio, ed anteriormente il periodo di Agosto.
Nel tempo, in cui è permesso la caccia con reti ed altri ordigni, si intende permesso la caccia col fucile.

7 Consigli provinciali, nel periodo di
 tempo che corre fra il primo di
 Maggio ed il primo di Agosto, potranno
 permettere la caccia ad animali di
 preda in luoghi e tempi determinati
 per la caccia in tutti i luoghi e tempi
 il cacciatore dovrà essere munito di
 una licenza speciale, che varrà per
 l'intera superficie dello Stato e per
 cui si pagherà la tassa stabilita nella
 tariffa.

Art. 4°

È proibito in qualsiasi luogo
 a) Di tendere tagliole, piediche, schioppi, trabocchetti, ed altri simili ordigni che possano risultare pericolosi agli uomini;
 b) di usare per prendere gli animali selvaggi di sostanze velenose.
 È in facoltà dei Consigli provinciali di proibire nel territorio della rispettiva provincia quei modi di caccia che saranno ritenuti come atti a distruggere il selvaggiume.

I o vietare
 + ed a norma dell'agricoltura.

Art. 6°

7 Consigli provinciali determineranno
 quali siano le specie di animali che per essere
 nocivi all'agricoltura potranno essere di-
 letti in qualunque tempo dell'anno;
 e i prefetti potranno accordare tali licenze
 straordinarie con permessi straordinari
 personali, indicando però in essi la specie
 di animali ed i luoghi ove potrà aver
 luogo la caccia stessa.

8 specie di piccoli uccelli.

4
 giume di semplice passaggio in alcune parti della provincia bene designate, come sarebbero i laghi, i paduli, le rive del mare, in una zona determinata in due chilometri, le marcite e risaie, e di rilasciare in conseguenza permisioni speciali valevoli unicamente per i luoghi indicati nelle permisioni stesse.

Queste licenze per la caccia col fucile si accorderanno soltanto a quelli che sono già muniti del permesso governativo del porto di armi, e che pagheranno una tassa a favore della provincia nella cifra determinata dal Consiglio provinciale.

Art. 5.

È proibito:

- a) La caccia col fucile, con la balestra od altre armi da getto, e con le reti e panie, di nottetempo, cioè da un'ora dopo il tramontare del sole ad un'ora prima del suo levare, eccettuato nei paduli e laghi, sia naturali che artificiali;
- b) Di cacciare ai piccoli uccelli ad alle lepri quando il terreno è coperto di neve;
- c) Di tendere archetti, lacci in terra e di tendere qualsiasi genere di lacci di filo metallico o di corda. Quelli di crine, purchè composti soltanto di due crini, possono tendersi in aria;
- d) Di cacciare con le reti alle pernici ed alle starne con l'uso di una pernice o strana che serva col canto a richiamare quelle che sono alla campagna;
- e) Di tendere trabocchetti alle starne, e pernici; Si possono tendere soltanto per prendere i tordi di passaggio, ed a condizione che il peso sia tale da non fare danno alle starne o pernici che vi capitassero sotto;
- f) Di tendere nei campi, nei boschi ed in qualsiasi altro luogo aperto tagliole, piediche, schioppi, trabocchetti od altri ordigni destinati alla caccia di animali, e che possono riuscire pericolosi alle persone;
- g) Di fare la caccia generale a rastrello e con reti alle lepri;
- h) Di usare, per prendere gli animali selvaggi, di sostanze inebrianti o velenose.
- i) Di cacciare in qualsiasi modo alle piscine ed all'abbeveratoio, o, come suol dirsi, all'acqua.

Art. 6.

I prefetti potranno in tempo di divieto di caccia, accordare per la sola rispettiva provincia dei permessi speciali senza pagamento di alcuna tassa per la distruzione di animali che siano riconosciuti nocivi alla pastorizia ed all'agricoltura e pericolosi per gli uomini.

Questi permessi personali dovranno contenere il nome dei singoli animali dei quali è permessa la caccia e designare il luogo ove questa può farsi.

Art. 7.

Durante il periodo di caccia vietata è proibito di prendere, distruggere, vendere, o comprare le uova degli uccelli selvaggi, gli uccelli di nido, ed i piccoli dei quadrupedi selvaggi non dannosi all'uomo.

Art. 8.

~~Dopo otto giorni dacchè la caccia sarà proibita fino al termine del divieto nelle rispettive provincie non è permesso di trasportare, di esporre in vendita in qualsiasi luogo, di comprare alcuna specie di volatili e quadrupedi selvaggi ad eccezione di quelli per quali si concedesse nella rispettiva provincia il permesso speciale di caccia, a termini dell'articolo 4, ed in questo caso per quelle specie di animali selvaggi, la proibizione, di che nel presente articolo, incomincerà otto giorni dopo la cessazione della permissione ridetta.~~

In caso di violazione di questa disposizione sarà proceduto contro il trasgressore, e frattanto la caccagione sarà sequestrata ed immediatamente consegnata allo stabilimento di beneficenza più vicino, in seguito di un ordine del sindaco, o di chi ne fa le veci, del comune ove è stato fatto il sequestro.

Quest'ordine sarà dato sulla richiesta degli agenti pubblici, o guardie che avranno fatto il sequestro, e sulla esibizione del processo verbale di sequestro regolarmente compilato.

Art. 9.

Il possessore farà constare del divieto di introdursi a cacciare nel suo fondo colla pubblicazione di un manifesto da affiggersi per otto giorni alla porta del palazzo del comune ove è situato il fondo stesso. Di questa pubblicazione si darà prova con il certificato del sindaco della seguita affissione del manifesto.

Il divieto di introdursi per cacciare nel fondo altrui è presunto :


- 1° Quando il terreno è coltivato ed è pendente il raccolto ;
- 2° Quando il terreno è cinto di fosse, siepi o steccati, muri o argini.

CAPITOLO II.

Delle pene.

Art. 10.

I contravventori agli articoli 2 e 8 saranno puniti con ammenda o multa del triplo della tassa che avreb-



Art. 8

Una giorno dopo la pubblicazione della caccia è vietato il commercio del selvaggina proprio in tempo di caccia proibita.

+ Le stesse disposizioni sono applicabili alla selvaggina che in tempo di caccia proibita si volesse introdurre dall'estero.

Art. 9

Il possessore è tenuto di introdurre la caccia nel fondo altrui senza il permesso del proprietario.

Capitolo II
Delle pene
Art. 10.

Chiunque esercita la caccia con armi da fuoco senza il permesso di portare tali armi incorre nell'ammenda di lire 10. L'arma che ha servito per contravvenire

alla caccia, quando non cada nel novero delle armi proibite, non sarà nè sequestrata nè confiscata, se il contravventore sarà munito del permesso di portare armi da fuoco.

L'anzidetta pena sarà accresciuta della metà se la contravvenzione sarà avvenuta in tempo di caccia proibita.

Coloro che esercitano la caccia con reti ed altri ordigni in contravvenzione agli articoli 2 e 3 incorreranno in una ammenda eguale al doppio della tassa stabilita dalla tariffa per ciascun genere di caccia.

Quando le contravvenzioni sieno avvenute in tempi di caccia proibita, l'ammenda sarà duplicata.

Le contravvenzioni all'articolo 5 sono punite col'ammenda di lire 15 a lire 50.

Le contravvenzioni all'articolo 7 sono punite con ammenda estendibile a lire 50.

Le contravvenzioni all'articolo 8 sono punite col'ammenda non minore di lire 30.

*Le armi da fuoco
e gli ordigni di caccia da fuoco
sono permesse soltanto applicando
le disposizioni della legge di pub-
blica sicurezza.*

6

6
bero dovuto pagare per la caccia che esercitavano, e con la confisca dell'arme, delle reti, degli strumenti e degli ordigni destinati alla caccia, stati sequestrati nell'atto della constatata trasgressione. Questa pena in quanto alla caccia col fucile verrà applicata senza pregiudizio di quella maggiore stabilita dalle leggi vigenti per porto d'arme senza permesso.

I contravventori all'articolo 4 saranno puniti col'ammenda da lire 30 a 50, oltre la confisca dell'arme, delle reti, degli strumenti e degli ordigni sequestrati e del selvaggiume.

I contravventori all'articolo 5 saranno puniti con una multa da lire 51 a lire 100, oltre la perdita dell'arme, delle reti e degli ordigni sequestrati e della cacciagione.

I contravventori all'articolo 9 saranno puniti col'ammenda da lire 10 a lire 50, oltre la perdita della cacciagione sequestrata.

Art. 11.

Ogni sentenza di condanna pronunzierà la confisca delle reti ed altri arnesi da caccia; ordinerà inoltre la distruzione degli strumenti di caccia proibiti.

Pronunzierà egualmente la confisca delle armi da fuoco, salvo il caso che la trasgressione sia stata commessa in tempo di caccia permessa da un individuo munito di regolare licenza di porto d'armi. Se le armi, le reti ed altri ordigni da caccia non sono stati sequestrati, il trasgressore sarà condannato a pagarne il valore nella somma che sarà determinata nella sentenza stessa; questa somma non potrà essere superiore a lire 30.

Le armi e gli ordigni di caccia sequestrati saranno depositati alla cancelleria del tribunale competente, saranno restituiti in caso di assoluzione, ed in caso di condanna venduti all'incanto o distrutti, secondo che ordinerà la sentenza.

Art. 12. 11°.

In caso di recidiva nello stesso reato incorso entro l'anno dalla data della sentenza, il contravventore sarà condannato al doppio della pena stabilita per la contravvenzione.

La suddetta condanna lo priverà inoltre della facoltà di cacciare per un anno, allorchè si tratti di recidiva per caccia in tempo di divieto.

Art. 13.

In caso di recidiva verrà fatto alla pena incorsa per la prima contravvenzione l'aumento del terzo, alle ammende e alle multe pagate per la prima. Quando si tratta di recidiva per caccia praticata in tempo di di-

vieto, la nuova condanna priverà il contravventore della facoltà di cacciare per un anno successivo alla data della sentenza. Vi ha recidiva semprechè, dopo una sentenza di condanna per contravvenzione alla presente legge, il condannato commetta, nell'intervallo di un anno dalla data della sentenza, una nuova contravvenzione alla legge medesima.

Art. 14.

Qualora uno stesso fatto trovisi in contravvenzione a varie disposizioni della presente legge, si cumuleranno le pene stabilite per ciascuna disposizione violata, in modo però da non eccedere d'oltre la metà il *maximum* stabilito per la contravvenzione più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti distinti commessi da una stessa persona, sia nello stesso giorno, sia in giorni diversi, avrà pure luogo la cumolazione delle pene, in guisa però da non eccedere mai il doppio del *maximum* sopra indicato.

Art. 15. ~~13°~~

Le pene pecuniarie portate dalla presente legge si convertiranno, in caso d'insolvibilità del contravventore, nella pena degli arresti o del carcere, a norma delle veglianti leggi penali, purchè gli arresti non eccedano il termine di giorni dieci, ed il carcere non ecceda giorni quindici.

CAPITOLO III.

Dell'accertamento delle trasgressioni e dell'applicazione delle pene.

Art. 16. ~~13°~~

Tutte le trasgressioni previste dalla presente legge saranno perseguitate d'ufficio dal Ministero pubblico, senza pregiudizio dei diritti conferiti alle parti lese dalle leggi vigenti.

Tuttavia nel caso di caccia sopra il possesso altrui si procede a querela delle parti interessate.

Art. 17. ~~14°~~

La cognizione delle infrazioni alla presente legge, qualora non vi siano connessi reati di competenza delle Corti d'assise o dei tribunali, spetterà ai pretori, i quali procederanno a norma del Codice di procedura penale, salvo, quanto alle prove, il disposto dell'articolo 18 e seguente.

Art. 18.

Le trasgressioni previste dalla presente legge saranno provate sia con i rapporti e processi verbali de-

1. 1. 1918

I processi verbali asseverati in giuramento entro le ventiquattro ore dopo constatata la contravvenzione avanti il pretore od il sindaco da due agenti governativi o comunali, come sarebbero i reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie doganali, forestali, guardie daziarie o campestri, ecc., faranno fede in giudizio fino a prova in contrario.

8
gli agenti pubblici, sia con i testimoni in mancanza di quelli o in loro appoggio.

Sono incaricati di ricercare ed accertare le contravvenzioni in materia di caccia i reali carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie campestri e forestali anche fuori del territorio ove prestano il loro ordinario servizio, le guardie giurate al servizio dei privati, le guardie doganali, le guardie daziarie sì governative che dei comuni, gli agenti della pubblica sicurezza ed ogni altro agente della pubblica forza.

Essi stenderanno processo verbale dei fatti che loro occorresse di scoprire in contravvenzione alla legge, enunciando le circostanze, le prove se ve ne sono, gli indizi a carico dei *presenti* contraventori, le interrogazioni fatte ai medesimi e le loro risposte, e vi indicheranno minutamente gli istrumenti e gli ordigni di caccia sequestrati.

Il processo verbale, anco di un solo degli agenti sopra indicati, confermato con giuramento nel giorno stesso in cui avvenne il fatto, o nel giorno immediatamente successivo, davanti il pretore o davanti il sindaco del comune ove quello fu commesso, ovvero del comune ove ha domicilio l'agente che ha accertata la trasgressione, farà fede in giudizio fino ad iscrizione in falso.

Art. 19. 16.

All'oggetto di accertare le contravvenzioni agli articoli 8 e 9, sono autorizzate le perquisizioni presso i pollaioli, i venditori di cacciagione e gli esercenti trattorie, alberghi, osterie, e i venditori di commestibili nei luoghi pubblici, botteghe, magazzini e depositi di detti venditori di commestibili nelle locande, trattorie e nelle osterie.

Dovrà però trovarsi presente alle perquisizioni un delegato od applicato di sicurezza pubblica, ovvero un ufficiale o bass'ufficiale dei carabinieri reali, o il sindaco, o chi ne fa le veci.

Art. 20.

I trasgressori non potranno essere arrestati e disarmati se hanno il fucile, salvo i casi che siano travestiti o mascherati, ovvero che ricusino di dire il loro nome e cognome, o che non abbiano domicilio conosciuto; in questi ultimi casi saranno immediatamente condotti avanti il sindaco o il pretore, il quale si accerterà della loro individualità.

Art. 21. 17.

Ogni azione relativa alle trasgressioni previste dalla presente legge sarà prescritta nel termine di un mese a contare dal giorno del reato.

Art. 22- 14°

Per le contravvenzioni in materia di caccia, le quali non implicino altro reato e neppur quello del porto d'armi senza permesso, il contravventore sarà sempre ammesso a far cessare il procedimento a qualunque punto si trovi, purchè solo non sia pronunziata la sentenza, pagando la media della pena pecuniaria comminata per la relativa contravvenzione e le spese già fatte.

Se si tratta di violazione del divieto del possessore sarà sempre in facoltà di questo di far cessare il procedimento, purchè il contravventore paghi tutte le spese degli atti già fatti, oltre all'indennità di lire 10 da devolversi all'agente che ha accertato la contravvenzione.

Art. 23- 19°

Il prodotto delle pene pecuniarie cumulate al valore degli oggetti di caccia sequestrati sarà devoluto per metà all'agente che avrà accertata la trasgressione e per metà al comune, nel territorio del quale fu commessa la contravvenzione.

Art. 24- 20°

Chiunque presenterà al sindaco un animale dannoso ucciso riceverà il premio stabilito nell'annessa tariffa, allegato B.

Il sindaco, nell'atto di rilasciare l'ordine di pagamento del premio, farà tagliare la zampa destra all'animale nocivo, affinché non possa essere ripresentato in frode ad altro comune.

Il premio stabilito per la uccisione degli orsi e dei lupi sarà pagato a carico della amministrazione provinciale; gli altri premi saranno a carico dell'amministrazione comunale.

CAPITOLO IV.

Disposizioni generali.

Art. 25- 21°

Sono abrogate le leggi ed i regolamenti in materia di caccia nelle varie provincie del regno, e sono derogate tutte le disposizioni di altre leggi o regolamenti che siano contrarie alla presente.

Sono pure aboliti tutti i privilegi di caccia lesivi della proprietà privata.

Art. 19°

Il prodotto delle pene pecuniarie sarà devoluto un terzo agli agenti che avranno accertata la trasgressione e gli altri due terzi al comune.

Approvato nella seduta del 21. Gennaio 1889

V. L. Rossi

Allegato A.

Tariffa per le licenze di caccia.

- 1° Per la caccia col fucile, con la balestra od altre armi da getto, la licenza s'intende compresa in quella di portare le armi da fuoco accordata dalle autorità di pubblica sicurezza, a norma degli ordini veglianti; la tariffa però di questa licenza, che si esigerà mediante l'apposizione di una marca da bollo sulla medesima, è stabilita uniformemente nel regno a L. 10 »
- 2° Per la caccia con spingarda o con archibuso a cavalletto e con appoggio fisso, e per la caccia fissa delle palombe, colombelle e dei colombacci » 20 »
- 3° Per la caccia vagante con reti di lunghezza non maggiore di metri 12, siano semplici o doppie secondo la loro natura » 10 »
- 4° Per la caccia con cani levrieri, oltre la tassa del fucile o delle reti delle quali si facesse uso » 10 »
- 5° Per la caccia con reti fisse, purchè riunite in un sol posto e destinate allo stesso genere di caccia (~~come i rocoli, le prodine, i paretai, i boschetti per i tordi, le reti aperte per le lodole, le rague, le pantere od antennelle, le passate, i tramagli, i trascini, i covettoni e bertavelli per mata di quaglie, ecc.~~) fino alla lunghezza di metri 100 » 20 »
Per le reti fisse oltre i 100 metri, la tassa si aumenterà di lire 1 per ogni 13 metri di lunghezza, calcolando le frazioni di decina per l'intero.
- 6° Per la caccia vagante con panie⁺ » 4 »
- 7° Per la caccia fissa con lacci in aria, catrappe, trabocchetti per gli uccelli minuti purchè riuniti in un solo posto, fino al numero di 500 » 20 »
La tassa si aumenterà, oltre il numero di 500, di lire 2 per cento, calcolando le frazioni di cento per l'intero.
- 8° La licenza preciserà il genere di caccia per cui fu rilasciata, il luogo per la caccia fissa, la lunghezza delle reti, ed il numero dei lacci in aria, catrappe, trabocchetti, in conformità della presente tariffa.

I saggi o

+ di ogni rete
 + ~~per ogni~~ della lunghezza
 inferiore a metri sei, ed
 allungare di quella impara-
 zione alla colla di quaglia,
 strano o paranoisi

Willehelo B.

Præsentia de ...
ad ...
...

- 1. Per ... - 60. "
- 2. Per ... - 30. "
- 3. Per ... - 14. "
- 4. Per ... - 3. "

Per ...
...

...

Capitolo primo

Dell'esercizio del diritto di caccia.

Art. 1.º

L'esercizio del diritto di caccia è soggetto alle condizioni ed alle limitazioni di luogo, tempo e modo in conformità alla presente legge.

Art. 2.º

Chiunque vuole esercitare una maniera qualsiasi di caccia, dovrà munirsi di regolare licenza, e pagare a vantaggio del pubblico erario, secondo il genere di caccia che intende fare, la tassa designata nella tariffa annessa alla presente legge.

La permissione concessa dalle autorità di pubblica sicurezza pel porto d'armi da fuoco, contiene senz'altro quella di cacciare col fucile.

I permessi per gli altri modi di caccia saranno ritolte dagli agenti delle tasse indirette.

Il permesso per cacciare vale per un anno dalla sua data, ed è personale; però la presenza del titolare che ha il permesso per una caccia fissa non è necessaria sul luogo destinato alla caccia.

Non è permesso di cacciare col fucile, senza pagare la tassa, ad alcun pubblico agente, o guardia, ai quali pel disimpegno del proprio ufficio sia concesso di portare quell'arme.

Art. 3.º

I Consigli Provinciali stabiliranno i termini del divieto di caccia nel perimetro della rispettiva Provincia, a

Viene

approvato

annualmente

approvato

norma dell'articolo 11^o della Legge Comu-
nale e Provinciale.

Art. 4^o

I Consigli Provinciali avranno au-
to facoltà di autorizzare nel perimetro
della rispettiva provincia, per un tempo
determinato, la caccia del selvaggiume
di semplice passaggio, ritenuta sempre la
proibizione assoluta per la caccia dei
piccoli uccelli, in alcune parti della
provincia bene determinate, come sareb-
bero i laghi, i paduli, le rive del mare
in una zona determinata in due chilo-
metri, le marcite e risaie, e di rila-
sciare in conseguenza permisioni
speciali valide unicamente per i
luoghi indicati nella permisione ste-
ssa.

Queste licenze si accorderanno
soltanto a quelli che sono già muniti
di permessi governativi di caccia e che
pagheranno una tassa a favore della pro-
vincia nella cifra determinata dal
Consiglio Provinciale.

Art. 5^o

È proibito

a.) La caccia col fucile, con la
balestra o altre armi a getto, e con
le reti e panie, di notte tempo, cioè
da un'ora dopo il tramontare del
sole ad un'ora prima del suo levare,
eccettuato nei paduli e laghi sia natu-
rali che artificiali.

b.) Di cacciare ai piccoli uc-
celli ed alle lepri quando il terreno
è coperto di neve.

Mura

c.) Si tendere uschetti, lacci in terra, e si tendere qualsiasi genere di lacci di filo metallico o di corda, quelli di erine, purché composti soltanto di due erini, possono tendersi in aria.

d.) Si cacciare con le reti alle pernici ed alle sturne con l'uso di una pernice o starna che serva soltanto a richiamare quelle che sono alla campagna.

e.) Si tendere trabocchetti alle sturne e pernici. Si possono tendere solo tanto per prendere i tordi di passaggio, ed a condizione che il peso sia tale da non far danno alle sturne o pernici che vi capitano sotto.

f.) Si tendere nei campi, nei boschi ed in qualsiasi altro luogo aperto, tagliole, pedicche, schioppi, trabocchetti, o altri ordigni destinati alla caccia di animali, e che possono nuocere pericoli alle persone.

Soltanto nei territori chiusi da muro, steccati, o siepe, è permesso di tendere le tagliole, ma a condizione che non possano recar danno ai passeggieri.

g.) Si fare la caccia generale a rastrello nei boschi e nelle campagne, e la caccia con reti alle lepri.

h.) Si usare per prendere gli animali selvaggi le sostanze inebrianti o velenose.

i.) Si cacciare in qualsiasi modo alle piscine e all'abbeveratoio, o, come vuol dirsi, all'acqua.

Art. 6.º

— Prefetti potranno in tempo di
divieto di caccia accordare per la sola
rispettiva Provincia dei permessi spe-
ciali senza pagamento di alcuna tassa
per la distruzione di animali che siano
non riconosciuti nocivi alla pastorizia
ed alla agricoltura e pericolosi per
gli uomini.

Questi permessi personali do-
ranno contenere il nome dei singoli
animali, dei quali è permesso la cac-
cia, e designare il luogo ove questa può
farli.

Potranno anche, sulle Richieste
dei Direttori dei Musei Storici,
Naturali, della Regia Università, e degli
Istituti Superiori Scientifici, ac-
cordare, in tempo di divieto, il permesso
temporaneo di cacciare ad un individuo
designato dal Direttore e addetto al Mu-
seo della Provincia, al solo oggetto di
racogliere animali, uccelli, ed uova per
le collezioni pubbliche.

Art. 7.º

Durante il periodo di caccia vietata,
è proibito di prendere, strappare,
vendere o comperare le uova degli uccelli
selvaggi, gli uccelli di nido, e i
piccoli dei quadrupedi selvaggi non
dannosi all'uomo.

Art. 8.º

Dopo otto giorni tacche la caccia
sarà proibita fino al termine del
divieto, nelle rispettive Provincie non
è permesso di trasportare, di esporre in

B

venuta in qualsiasi luogo, di comprare, di
 ritenere alcuna specie di volatili
 e quadrupedi selvaggi, ad eccezione di
 quelli per i quali si concede nella res-
 pettiva Provincia il permesso speciale
 di caccia, ai termini dell'articolo 6, e
 in questo caso per quelle specie di animali
 selvaggi, la proibizione, di che nel pres-
 sente articolo, incomincerà otto giorni
 dopo la cessazione della permissione ri-
 detta.

In caso di violazione di questa
 disposizione sarà proceduto contro il tra-
 sgressore, e frattanto la cacciagione sa-
 rà sequestrata ed immediatamente con-
 segnata allo stabilimento di beneficenza
 più vicino, in seguito di un ordine del
 Sindaco, o di chi ne fa le veci, del Co-
 mune ove è stato fatto il sequestro.

Perigo

Questo ordine sarà dato sulla
 richiesta degli Agenti pubblici, o guardie,
 che avranno fatto il sequestro, e sulla
 esibizione del processo verbale di sequestro
 regolarmente compilato.

Art. 9.

E' proibito:

a) Di introdursi a cacciare in
 qualsiasi modo nei terreni coltivati,
 finché sia pendente il raccolto, sia delle
 piante arboree che erbacee.

b) Di esercitare sul fondo altrui,
 senza il permesso del proprietario o posses-
 sore, caccia fidei, o per le quali occorrono
 opere preparatorie sul terreno o sugli
 alberi, come pure di tendere lacci e tra-
 socchetti.

c.) L'introdursi per cacciare
in qualsiasi modo nei possessi altrui,
ancorchè costantemente incolti, senza
il consenso del proprietario o del pos-
sessore, quando questi avrà fatto constata-
re della sua volontà di riservarsi il
diritto di caccia, circondando tutto il
suo possesso di fossi, argine, steccato, o
siepe viva o morta, ovvero quando il
possessore dichiara di voler proibire
la caccia nel suo fondo con la pubbli-
cazione di un manifesto da affiggersi
per otto giorni alla porta del palazzo del
Comune ove si situa il possesso che
intende dichiarare caccia riservata,
ed alle porte del palazzo dei Comuni che
confinano con quello. Di questa pub-
blicazione sarà fatto constare median-
te Dichiarazione del Sindaco della se-
guita affissione. Inoltre il possessore
dovrà collocare attorno al possesso di cac-
cia riservata, e singolarmente alle stra-
de che conducono nel detto fondo, un
sufficiente numero di pali o di termi-
ni in pietra con la iscrizione Cac-
cia riservata, che indichino i con-
fini del possesso e che avvisino i cac-
ciatori a non introdursi in quello.

Quando il possessore non abbia fatto
conoscere nei modi sopra indicati la
sua volontà di vietare l'esercizio dell
la caccia nelle sue terre, in ordine al
disposto nell'articolo 112. del Codice Civ-
ile, è permesso d'introdursi per cac-
ciare.

Gibberna

Art. 10.

Nei terreni chiusi con muro continuo di cinta, attigui alle case di abitazione, si potrà poi possessori esercitare la caccia senza permesso, sotto le seguenti limitazioni:

a.) Sarà applicabile anche a questi terreni il disposto degli articoli 5.º e 7.º della presente Legge.

b.) Non si potrà cacciare col fucile dentro le città e l'abitato riunite dei Comuni, nei giardini e orti che vi sono racchiusi.

Art. 11.

È proibito di scaricare il fucile dalle strade pubbliche sulle medesime e sulle siepi che le fiancheggiano, e a distanze minori dalle abitazioni altrui di metri 100.

Allegato A.
Bariffa per le licenze di caccia

Luca

- 1.° Per la caccia col fucile, con la balestra o altre armi da getto, la licenza si intende compresa in quella di portare le armi da fuoco accordato dall' autorità di pubblica sicurezza, a norma degli ordini regolanti; la tariffa però di questa licenza, che si esige mediante l'apposizione di una marca da bollo sulla medesima, è stabilita uniformemente nel Regno a L. 10, 00.
- 2.° Per la caccia con spingarda o con archibugio a cavalletto o con appoggio fisso, e per la caccia fatta nelle Colombe, Colombacci e Colombelle " 20, 00.
- 3.° Per la caccia vogante con reti di lunghezza non maggiore di metri 18. siano semplici o doppie secondo la loro natura " 10, 00.
- 4.° Per la caccia con cani levrieri e per quelle al falcone, oltre la tassa del fucile o delle reti delle quali si facesse uso " 10, 00.
- 5.° Per la caccia con reti fisse, purché riunite in un solo posto e destinate allo stesso genere di caccia (come i rocoli, le prodine, i paratai, i boschetti per i tordi, le reti aperte per le boole, le ragne, le pantere o antenelle, le pallate, i tramagli, i truscini, i cassettoni e bertavelli per muta di quaglie &c) fino alla lunghezza di metri 100 " 20, 00.
e per le reti fisse oltre i 100.

metri, la tassa si aumenterà di
L. 1. per ogni 13 metri di lunghezza,
calcolando le frazioni di Piccina
per l'intero.

6.^a Per la caccia vagante con panie L. 4, 00.

7.^a Per la caccia fissa con lacci in
aria, catrapole, trabocchetti per
gli uccelli minuti, purché riuniti
in un solo posto fino al numero di
500. _____ „ 20, 00.

La tassa si aumenterà oltre
il numero di 500. di L. 2. per cento,
calcolando le frazioni di cento per
l'intero.

8.^a La licenza preciserà il genere di
caccia per cui fu rilasciata, il luogo
per la caccia fissa, la lunghezza delle
reti, ed il numero dei lacci in aria,
catrapole, trabocchetti, in conformi-
tà della presente tariffa.